

BGer H 109/00 vom 20. Juni 2000

Bundesgericht, 2000-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_H_109_00

FR: TF H 109/00 du 20 juin 2000

IT: TF H 109/00 del 20 giugno 2000

Regeste

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Erwägungen

E. 1

Secondo l' art. 36a cpv. 1 lett. b OG , applicabile in virtù del rinvio contenuto all' art. 135 OG , le sezioni del Tribunale federale delle assicurazioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica, di respingere un ricorso manifestamente infondato. È considerato tale il ricorso che appare di primo acchito, sulla base di un esame sommario ma certo, privo di ogni possibilità di esito favorevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, commento all'art. 36a, pag. 302). La decisione sarà motivata sommariamente. Se del caso, essa potrà far riferimento ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità (art. 36a cpv. 3 OG ; Poudret, op. cit. , pag. 306).

E. 2

Sia la Cassa, nelle osservazioni al gravame di primo grado, sia la Commissione di ricorso, nell'impugnato giudizio, hanno ampiamente illustrato i motivi per i quali la ricorrente ha diritto unicamente alla metà della rendita di vecchiaia per coniugi e non alla rendita calcolata sulla base del proprio periodo contributivo. Il Tribunale federale delle assicurazioni non può che ribadire tali considerazioni e confermare la corretta applicazione da parte delle precedenti istanze della normativa determinante sino alla fine del 1996. Considerato quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo si rivela dunque manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto in base alla procedura semplificata di cui all' art. 36a cpv. 1 lett. b OG .

E. 3

Nelle osservazioni al presente ricorso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rileva comunque quanto segue: "Desideriamo ... segnalare l'opportunità a che l'assicurata sia resa attenta sui possibili miglioramenti che potrebbero scaturire da un riesame del calcolo della sua rendita alla luce della lett. c., cpv. 6, delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS. Dall'esame dell'incarto allegato al ricorso e precisamente nel foglio di calcolo della rendita semplice di vecchiaia dell'assicurata, risulta che non vennero tenuti in considerazione gli anni dal 1953 al 1957. Visto che, al contrario, il marito in quegli anni è accertato che visse in Svizzera, negli atti in nostro possesso mancano dei riscontri oggettivi per stabilire con precisione se anch'ella non sia stata domiciliata in Svizzera e quindi coperta in virtù dei contributi versati dal marito (art. 3, cpv. 2, lett. b, vLAVS). Si può anche notare che sui vecchi formulari di richiesta della rendita, la menzione degli eventuali figli è limitata a quelli che, al momento della domanda, non avevano ancora

compiuto i 18 anni, non essendoci a quel tempo ancora il diritto ad accrediti per compiti educativi. Può perciò risultare verosimile che la signora, in quegli anni dove non ha direttamente contribuito, potrebbe essere stata domiciliata in Svizzera seppure dedita alla cura di eventuali figli.. " Per ragioni di economia procedurale il Tribunale federale delle assicurazioni considera opportuno trasmettere gli atti direttamente alla Cassa perché esamini d'ufficio la fattispecie dal profilo del capoverso 6 della lettera c delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, sperando, con la collaborazione della ricorrente, i chiarimenti necessari.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.